



# COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Prot. 3940

N. 7 Reg. Ord.

**Ordinanza divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici durante i festeggiamenti di fine anno.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno / Capodanno ed Epifania è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

Considerato che l'accensione di fuochi e artifici pirotecnici è altamente pericoloso e causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente oltre a creare potenziali pericoli di incendi nei boschi circostanti i centri abitati;

Ritenuto di dover limitare il più possibile il rischio di incendi;

RITENUTO che detta previsione, estranea alle fattispecie prevista e punita dall'articolo 703 C.P., ricomprenda ogni attività di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

## ORDINA

**Su tutte le aree boscate del territorio comunale e lungo la Via Circonvallazione il divieto in modo assoluto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, il lancio di lampade cinesi volanti, il far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producono faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione non controllabile nel tempo e nello spazio che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.**

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dall'art. 703 C.P. e dalla legislazione statale vigente, con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi della Legge n.689/81.

Gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Villette, lì 31 dicembre 2019

Il Responsabile del Servizio  
Azzari dr. Fabio

